

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

AVVISO

Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore degli enti pubblici, per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili.

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 tipologia ed entità del contributo
- art. 3 soggetti beneficiari
- art. 4 interventi finanziabili
- art. 5 spese ammissibili
- art. 6 presentazione della domanda di contributo
- art. 7 esclusione della domanda di contributo
- art. 8 istruttoria delle domande di contributo
- art. 9 concessione ed erogazione del contributo
- art. 10 rendicontazione della spesa
- art. 11 vincolo di destinazione
- art. 12 ispezioni e controlli
- art. 13 revoca del provvedimento di concessione
- art. 14 comunicazioni e informazioni

ALLEGATO A: modulo «de minimis»

ALLEGATO B: istruzioni per le imprese per la compilazione del modulo «de minimis»

ALLEGATO C: dichiarazione marca da bollo

art. 1 oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), la Regione intende erogare contributi per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

art. 2 tipologia ed entità del contributo

1. L'entità massima del contributo in conto capitale è pari all'80 per cento della spesa ammissibile.
2. L'ammontare massimo del contributo che può essere concesso per ciascuna domanda è pari a 500.000,00 euro.

3. Ai fini della concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 9, i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014.
4. I contributi di cui al presente avviso, ad eccezione di quanto previsto al comma 11, sono concessi ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - a) che l'impianto oggetto dell'intervento non sia finalizzato al mero autoconsumo dell'energia prodotta;
 - b) che il contributo, finalizzato alla realizzazione dell'impianto oggetto dell'intervento, sia richiesto per l'esercizio di un'attività economica;
 - c) che l'impianto oggetto dell'intervento sia finalizzato alla costituzione della CER.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, le spese finanziabili sono calcolate sul sovraccosto ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
6. In caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico eccedente i limiti degli impianti su scala ridotta, le spese ammissibili sono calcolate sul sovraccosto di cui all'articolo 41, comma 6, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Il sovraccosto al kW installato per l'impianto fotovoltaico rispetto a quello di una centrale elettrica tradizionale è stimato in una relazione tecnica illustrativa delle prestazioni dell'impianto stesso.
7. Nei casi di cui al comma 6, l'intensità di aiuto è pari al 45 per cento dei costi ammissibili.
8. Ai fini della stima di cui al comma 6, il sovraccosto medio al kW installato è determinato rispetto al costo medio di investimento di una centrale elettrica di tipo tradizionale stimato, a titolo indicativo, in euro 438/kW e tenuto conto dei coefficienti di pari capacità produttiva riportati nella tabella che segue:

IMPIANTO	COSTO MEDIO INVESTIMENTO (EURO/kW)	PRODUCIBILITA' ELETTRICA (ore medie equivalenti di funzionamento)	COEFFICIENTE PARI CAPACITA' PRODUTTIVA	SOVRACCOSTO MEDIO (SM)
CENTRALE ELETTRICA TRADIZIONALE (olio combustibile)	438	8000	0	0
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	YY	1300	0,16	SM=YY- (0,16x438)

9. In caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico su scala ridotta, il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento. Per impianti fotovoltaici su scala ridotta si intendono quelli aventi una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Ai fini del calcolo di tale capacità massima, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.
10. Nei casi di cui al comma 9, l'intensità dell'aiuto è pari al 30 per cento dei costi ammissibili.
11. In alternativa al regime di cui all'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, il richiedente può optare per il regime "de minimis", nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti "de minimis". Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Qualora il richiedente opti per tale regime di aiuto, è tenuto a trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) per la concessione di aiuti in "de minimis".
12. Gli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili sono concedibili esclusivamente in regime di "de minimis".

art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso, gli enti pubblici della Regione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché gli enti pubblici economici:
 - a) aventi la sede sul territorio regionale;
 - b) proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, situato nel territorio regionale;
 - c) in alternativa alla lettera b), che siano in possesso di idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento.

art. 4 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi di progettazione e di realizzazione di:
 - a) impianti fotovoltaici (fornitura e posa in opera di moduli e inverter);
 - b) opere di connessione;
 - c) sistemi di accumulo elettrico a tecnologia elettrochimica, elettrica e meccanica, connessi all'impianto fotovoltaico;
 - d) opere e dotazioni, sia hardware che software, per la realizzazione e messa in esercizio di reti intelligenti (cc.dd. smart grid) per la gestione e il monitoraggio dell'energia locale;
 - e) altre opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese indicate nel preventivo di spesa e sostenute dall'ente pubblico successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo:
 - a) per la progettazione dell'intervento;
 - b) per l'esecuzione dell'intervento previsto nella relazione illustrativa;
 - c) oneri per l'IVA qualora rappresenti un costo per l'ente pubblico;
 - d) oneri connessi alla costituzione della CER quale soggetto giuridico, per la quota di spettanza dell'ente pubblico (ad es. studio di fattibilità tecnico economica, costi notarili per la stipula dell'atto costitutivo e dello statuto, consulenze economiche).
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
3. Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta e nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 e all'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014 in caso di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 2 del presente avviso. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

art. 6 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata a partire dalle ore 08:00 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino alle ore 16:00 del trentesimo giorno successivo al termine iniziale per la presentazione delle domande o al primo giorno lavorativo successivo, in caso il termine cada di sabato, domenica o festivo.
2. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente on-line tramite il servizio disponibile sul sistema Istanze On Line (IOL), che prevede l'accesso tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS). Apposito link è pubblicato sulla pagina dedicata del sito regionale: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/energia/>.

3. Ciascun ente pubblico può presentare un'unica domanda di contributo. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, un ente pubblico presenti più domande, sarà considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, purché ammissibile.
4. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, si considera la data e l'ora di trasmissione della domanda, attestata dal sistema informativo IOL.
5. La domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento comprensiva dell'indicazione dei consumi energetici relativi all'immobile oggetto dell'intervento, espressi in kWh e rilevati nell'ultimo triennio, a fronte dei fabbisogni elettrici e termici che si intendono coprire con l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto dell'intervento stesso;
 - b) preventivo di spesa;
 - c) eventuale dichiarazione «*de minimis*»;
 - d) copia del documento attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta.

Art. 7 esclusione della domanda di contributo

1. Sono rigettate, con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del quale è data comunicazione all'ente pubblico richiedente, le domande di contributo:
 - a) presentate al di fuori dei termini indicati all'articolo 6;
 - b) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6.
 - c) prive della documentazione indicata all'art.6.

art. 8 istruttoria delle domande di contributo

1. Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile.
2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.
3. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione all'ente pubblico richiedente.

art. 9 concessione ed erogazione del contributo

2. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.
3. Il procedimento di concessione del contributo è concluso con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando. Con il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002, sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento finanziato, nonché il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa.
4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda ammessa a contributo, è disposta la concessione parziale del contributo, nei limiti dell'importo disponibile a favore dell'ente pubblico richiedente, a condizione che questo presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di

assunzione della spesa eccedente, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento dell'ente pubblico richiedente.

5. Il contributo è erogato con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di concessione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all'ente pubblico interessato.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo, l'ente pubblico beneficiario presenta, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000.
2. Qualora la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'ente pubblico interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di concessione del contributo è revocato e ne è data comunicazione all'ente pubblico interessato.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
4. Il responsabile del procedimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione della spesa, emette il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo nella misura spettante e ne dà comunicazione all'ente pubblico interessato.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR FVG con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all'ente pubblico interessato.

art. 11 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 7/2000, gli enti pubblici beneficiari sono tenuti a mantenere la destinazione degli immobili oggetto dell'intervento finanziato, per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento stesso.

art. 12 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dall'ente beneficiario.

art. 13 revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte dell'ente pubblico oppure a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo:
 - a) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento oggetto del contributo;

- b) qualora la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
 - c) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa sia stata accertata la difformità delle finalità dell'intervento realizzato rispetto a quelle dell'intervento finanziato;
 - d) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, risulti che tutti gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo;
 - e) in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive accertata all'esito delle attività di cui all'articolo 12, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
 - f) nel caso in cui, per cause imputabili al beneficiario, non sia possibile effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 12.
2. Il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo in base all'ammontare della spesa definitivamente ammissibile, qualora in sede istruttoria della rendicontazione della spesa:
- a) l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso;
 - b) alcuni atti comprovanti le spese sostenute risultino di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.
3. Il responsabile del procedimento comunica all'ente pubblico beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.
4. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 14 comunicazioni e informazioni

1. Il presente avviso viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it – Sezione Energia
2. Responsabile del procedimento: ing. Elena Caprotti, Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.